REGOLAMENTO (CEE) N. 1352/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle « stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento della categoria di prodotti n. 96 (codice 0960), originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari dell'uno o dell'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che, per le « stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento, della categoria di prodotti n. 96, il massimale è fissato a 22 tonnellate ; che, alla data del 7 maggio 1980, le importazioni della Comunità di « stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento della categoria di prodotti n. 96, originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 3 giugno 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dello Sri Lanka :

Numero di codice	Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0960	96	59.03	59.03-11 ; 19 ; 30	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati : esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione